*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 251 del 17 ottobre 1959*

**Spedizione in abbonamento postale**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Sabato, 17 ottobre 1959** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1959.

# Approvazione del nuovo testo del regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato.

# LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1959.

**Approvazione del nuovo testo del regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, nonchè gli articoli 1 e 6 del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge n. 674 del 13 maggio 1940, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale n. 1337 del 22 settembre 1954;

Vista la relazione n. C. 312/R.T.M./187-108 del l'11 marzo 1959, della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo testo del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il nuovo testo del « Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato », di cui al precedente art. 1, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Con la stessa data cesserà di avere vigore il testo del regolamento stesso approvato con decreto interministeriale n. 1337 del 22 settembre 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 giugno 1959

*Il Ministro per i trasporti*
ANGELINI

*Il Ministro per il tesoro*
TAMBRONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1959*
*Registro n. 35 bilancio Trasporti, foglio n. 48* — SLPE

---

## PARTE PRIMA

## DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I

### Disposizioni generali comuni al trasporto di persone e di bagagli

ART. 1. - LIMITI DI APPLICAZIONE.

§ 1 - *Applicabilità delle norme relative ai trasporti a tariffa ordinaria* — Le norme relative ai trasporti a tariffa ordinaria delle persone e dei bagagli si applicano anche ai trasporti effettuati in base al presente « Regolamento per i trasporti militari », in quanto non sia stabilito diversamente dalle presenti disposizioni generali o dalle condizioni particolari del regolamento medesimo.

2. - *Applicabilità delle disposizioni generali.* — Le presenti disposizioni generali si applicano in quanto non sia stabilito diversamente dalle condizioni particolari contenute nelle parti seconda e terza.

3 - *Divieto di deroghe* — Le presenti disposizioni generali e quelle particolari di cui alle parti seconda e terza del presente regolamento devono essere strettamente applicate in ogni loro parte: qualunque deroga ad esse e nulla di pieno diritto.

ART. 2. - DOCUMENTI PRESCRITTI PER L'APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI. RILASCIO E VALIDITA'

Il diritto a fruire delle facilitazioni previste dal presente regolamento e subordinato alla presentazione dei documenti stabiliti Detti documenti debbono corrispondere, per stampa, dimensioni e colore, al preciso modello prescritto, e debbono risultare debitamente completati a inchiostro e muniti dei timbri dei Ministeri, Uffici e simili autorizzati a rilasciarli, nonchè delle firme autografe richieste dalle disposizioni particolari, con esclusione di fac-simili a timbro.

Le richieste e i libretti debbono essere fatti stampare dai Ministeri, Uffici e simili autorizzati a rilasciarli

I documenti concessionali non possono essere rilasciati se non a chi si trova nelle condizioni stabilite per fruirne

I documenti incompleti corretti, inintelligibili, o mancanti del bollo e delle firme prescritte, quelli rilasciati senza la osservanza delle norme relative e quelli presentati ad una stazione diversa da quella di partenza o indicata come mittente, non sono validi Tuttavia, nei casi di semplice irregolarita di forma l'Amministrazione ferroviaria ha facolta di rendere regolare la richiesta, tale facolta è demandata ai capi delle stazioni, che vi provvedono mediante apposita annotazione sul documento.

Sono altresì nulli i documenti di riduzione presentati alle stazioni dopo sessanta giorni dalla data di emissione

Nel caso che su uno stesso documento risultino iscritte più presone o più bagagli, e taluna di dette persone non intraprenda il viaggio o alcuno di detti bagagli non venga presentato per la spedizione, il documento e tuttavia valido per le altre persone o bagagli iscrittivi Sullo stesso documento dovrà in ogni caso farsi espressamente constare, a cura dei capi stazione o capi gestione, che per determinate persone o bagagli iscrittivi non si effettua il trasporto

Coloro che intendono partire da una localita non abilitata al rilascio di biglietti di viaggio a tariffa concessionale per raggiungere una stazione abilitata al rilascio di tali biglietti, debbono pagare il prezzo a tariffa ordinaria, salvo che non sia diversamente stabilito da norme particolari.

ART 3 - USO DEI DOCUMENTI CONCESSIONALI.

La presentazione dei documenti concessionali implica la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni stabilite per il trasporto a tariffa concessionale

Chi rilascia e chi firma i documenti stessi risponde delle indicazioni in essi contenute ed e tenuto, in solido con chi indebitamente ne faccia uso, a risarcire l'Amministrazione ferroviaria delle somme dovutele, comprese quelle a titolo di sopratassa o di penalità

I biglietti rilasciati in base a documenti concessionali sono incedibili e non sono validi se non esibiti unitamente ai documenti prescritti

Detti documenti non possono essere utilizzati da persone diverse da quelle iscritte sui medesimi, ne usati in modo diverso da quello stabilito dalle parti seconda e terza del presente regolamento

Nel caso di smarrimento dei documenti valevoli per frim e delle tariffe concessionali, il beneficiario deve subito formalita l'Amministrazione ferroviaria presentando per iscritto ad una stazione F S. formale denuncia di smarrimento con gli elementi atti ad identificare il documento stesso. Fino al compimento di questa formalita, il titolare del documento smarrito e responsabile dei danni eventualmente derivanti all'Amministrazione ferroviaria dall'uso che altre persone ne possano fare

Se trattasi di smarrimento di libretto di viaggio, il titolare della concessione che desideri ottenerne il duplicato, deve rivolgere istanza all'Ufficio che ha rilasciato il documento smarrito, allegando la ricevuta di un versamento di L. 500

effettuato presso una qualsiasi stazione F S a titolo di diritti amministrativi a favore dell'Amministrazione ferroviaria, e la copia di denuncia di smarrimento timbrata e firmata dall'autorità ferroviaria di stazione Tale somma non è rimborsabile in caso di ritrovamento del documento. Sul duplicato del documento rilasciato debbono essere indicati gli estremi della suddetta ricevuta.

Art. 4. PERSONE DI FAMIGLIA

Agli effetti della applicazione delle agevolazioni accordate alle persone di famiglia del titolare della concessione, si intendono per componenti la famiglia, salvo che non sia diversamente previsto dalle disposizioni particolari:

*a*) la moglie, i figli celibi minorenni, le figlie nubili minorenni, se conviventi col titolare,

*b*) il padre, la madre, i fratelli germani celibi minorenni, le sorelle germane nubili minorenni, se abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare;

*c*) il marito, i figli celibi maggiorenni, le figlie nubili maggiorenni, i fratelli germani celibi maggiorenni, le sorelle germane nubili maggiorenni, nei soli casi di comprovata, assoluta e permanente inabilità al lavoro, sempreche risultino abitualmente conviventi e prevalentemente a carico del titolare La dichiarazione della inabilità al lavoro del beneficiario viene rilasciata, *sul documento prescritto, dall'Ente od Organo* autorizzato ad emetterla, sotto la propria responsabilità (1),

*d*) le nutrici in accompagnamento di bambini lattanti figli del titolare,

*e*) le persone di servizio.

Si considerano persone di servizio soltanto quelle salariate che prestano opera manuale (esclusi gli autisti), fanno servizio continuativo, convivono stabilmente col titolare e non sono parenti o affini entro il terzo grado del titolare stesso e delle altre persone di famiglia di cui sopra (2)

Sono, pertanto, esclusi dalla concessione i precettori e le istitutrici Vi sono invece ammesse le bambinaie e le nutrici

Sotto la denominazione di figli s'intendono compresi anche i legittimati, i naturali riconosciuti o dichiarati, gli adottivi, gli affiliati ed i figliastri.

Hanno diritto al trattamento previsto per i figli adottivi anche i fanciulli in attesa dell'adozione, che si trovino nelle condizioni previste per aver diritto all'adozione stessa, a condizione che essi convivano col titolare da almeno due anni e che il titolare stesso comprovi con documenti (dichiarazione di regolare consegna da parte dei brefotrofi o istituti di ricovero in genere, verbali di consigli di famiglia e simili) di essersi assunto stabilmente l onere del loro allevamento

Sotto la denominazione di padre e madre s'intendono anche il patrigno e la matrigna, l'adottante e l'affiliante

All'obbligo della convivenza è fatta eccezione per i figli, le figlie, i fratelli e le sorelle minorenni celibi o nubili che, per ragioni di studio, debbano risiedere in località diversa da quella della famiglia, nonche le nutrici

Nel caso di separazione consensuale fra i coniugi, omologata dall'autorità giudiziaria, o nel caso di separazione giudiziale pronunciata per colpa del marito, la moglie conserva il diritto ai viaggi a tariffa ridotta I figli e le figlie che rimangono a carico del titolare della concessione, ma che convivono con l'altro dei coniugi legalmente separati, conservano in ogni caso il diritto al trattamento a tariffa concessionale

Il limite massimo di proventi fruiti dalle persone di famiglia entro il quale queste sono considerate prevalentemente a carico del titolare della concessione è stabilito dalla Amministrazione ferroviaria (3).

(1) Tali dichiarazioni dovranno essere apposte previo riconoscimento, da parte dei sanitari fiscali delle singole Amministrazioni, della inabilità al lavoro, in base alle norme vigenti per le pensioni e per la concessione delle quote complementari di carovita

(2) Secondo la disposizione del testo, non possono quindi essere considerate persone di servizio le persone seguenti

*a*) parenti ascendenti (genitori, avi, proavi), discendenti (figli, nipoti, pronipoti); collaterali (fratelli, sorelle, zii, zie, prozii prozie, nipoti, pronipoti),

*b*) affini - i parenti del coniuge delle stesse categorie e gradi di cui alla lettera *a*).

(3) Dal 15 novembre 1952, tale massimo è stabilito in L 9 000 mensili. Nel caso che entrambi i genitori del titolare della concessione siano a carico di questi, tale massimo di proventi e elevato a L. 18 000.

La moglie e i figli minorenni si considerano sempre « a carico » del titolare, qualora titolare della concessione sia la madre, i suoi figli minorenni si considerano sempre « a carico » di lei

Le persone di famiglia aventi diritto alla concessione, comprese le persone di servizio, debbono essere iscritte sui documenti, sotto la propria responsabilità, dagli enti od organi autorizzati a rilasciarli Le relative indicazioni non sono considerate valide agli effetti delle presenti disposizioni, se non risultano conformi al certificato anagrafico di famiglia.

Art 5 - REQUISITI PARTICOLARI RICHIESTI PER FRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

Quando le norme particolari del presente regolamento esigano l esistenza di un determinato requisito per aver titolo al beneficio concessionale, come l'età del viaggiatore, l'essere celibe o nubile e simili, è bastevole l'esistenza di tale requisito al momento dell'acquisto del biglietto.

Art 6 - IRREGOLARITA' ED ABUSI SOMME DOVUTE ALL AMMINISTRAZIONE.

In casi di irregolarità od abusi di qualsiasi natura, l'Amministrazione ferroviaria, oltre ad applicare le disposizioni previste dalle *Condizioni e tariffe* per i trasporti delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato, e senza pregiudizio delle pene comminate dalle norme vigenti, può altresì sospendere, a proprio insindacabile giudizio e per un determinato periodo di tempo, il beneficio della concessione, al titolare di essa e, se del caso, anche alle persone della sua famiglia. Analoga facoltà spetta all'Amministrazione nel caso di mancato pagamento di somme dovutele

Art 7 SERVIZI CUMULATIVI E DI CORRISPONDENZA

Il servizio cumulativo e di corrispondenza con gli altri vettori e ammesso entro i limiti e nei modi risultanti dalle disposizioni in vigore per i singoli servizi.

## CAPO II

## Disposizioni relative ai trasporti delle persone

Art 8 - MODALITÀ PARTICOLARI PER L USO DEI DOCUMENTI DI RIDUZIONE E PER IL RILASCIO DEI BIGLIETTI DI VIAGGIO

Per i viaggi da effettuare in base al presente Regolamento si rilasciano biglietti di corsa semplice Eccezionalmente si rilasciano, per casi particolari, verso presentazione di richieste mod B appositamente predisposte, *biglietti di andata e ritorno speciali* a tariffa 61, col conseguente obbligo di pagare contemporaneamente il prezzo del viaggio di andata e quello del viaggio di ritorno L eccezione non è ammessa per i viaggi effettuati in base ai libretti concessionali mod M.

Per ogni viaggio si deve far uso di un solo documento di riduzione

Su presentazione di un solo scontrino o di una sola richiesta si rilascia un solo biglietto, anche quando le persone iscrittevi non viaggino tutte nella stessa classe

E' ammesso il rilascio di un solo biglietto collettivo su presentazione di più documenti, quando si tratti di persone di una stessa famiglia viaggianti insieme e con l'applicazione della medesima tariffa

Art 9. - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE PERSONALE

I viaggiatori, a richiesta del personale ferroviario, oltre ai documenti stabiliti dal presente regolamento per provare il loro diritto alla tariffa concessionale, debbono esibire un documento di identificazione personale (carta d'identità o altro documento equipollente con *fotografia*) (1)

Il personale ferroviario può esigere dai viaggiatori la ripetizione della firma da essi apposta sui documenti suddetti.

Sono esenti dall'obbligo della presentazione del documento di identità personale i ragazzi di età fino a 15 anni

(1) Sono da ritenere equipollenti alla carta d'identità anche le tessere od altri documenti speciali con fotografia che taluni Ministeri ed Enti rilasciano ai propri dipendenti per scopi interni di quelle Amministrazioni.

CAPO III

**Disposizioni relative ai trasporti a bagagli**

Art 10. - PREZZI.

Le condizioni particolari del presente regolamento indicano la tariffa applicabile

In deroga a quanto stabilito dall'art 1, § 2 delle presenti disposizioni generali, quando le condizioni particolari del regolamento prevedono una riduzione di tariffa per il trasporto der bagagli, tale riduzione non è applicabile al trasporto degli animali vivi tassabili con la tariffa viaggiatori n 6 di seconda classe, ovunque caricati, nè alle eccedenze di peso dei colli trasportati nelle carrozze

Le tasse minime per spedizione sono dovute nella misura stabilita per i trasporti a tariffa ordinaria.

CAPO IV.

Art 11. - VERTENZE AMMINISTRATIVE

§ 1 - *Reclami degli Enti militari o di singoli* — Qualsiasi reclamo contro addebiti, per rimborsi, ecc, da parte di Enti militari o persone riguardo a trasporti eseguiti in base al presente regolamento, deve essere debitamente documentato ed inviato direttamente ai competenti Uffici ferroviari rispettivamente dagli enti stessi o dalle autorità da cui le persone dipendono

§ 2 - *Reclami dell'Amministrazione ferroviaria.* — Per qualsiasi importo a debito o rilievo a carico di Enti militari o persone, riguardo a trasporti eseguiti in base al presente regolamento, i competenti Uffici ferroviari devono rivolgersi agli enti stessi o alle autorità da cui le persone dipendono

I detti Uffici, qualora non possano ottenere il pagamento delle relative somme, si rivolgono all'autorità militare immediatamente superiore a quella cui si erano dapprima rivolti

§ 3 - *Polizia ferroviaria* — Nei casi di infrazione al regolamento di polizia ferroviaria, i competenti Uffici ferroviari si rivolgono alle Delegazioni trasporti militari competenti.

## PARTE SECONDA

**Disposizioni particolari per il trasporto delle persone**

Art 12 - PERSONE AMMESSE ALLA CONCESSIONE

Le disposizioni di cui alla presente parte seconda si riferiscono al personale militare delle Amministrazioni dell'*Esercito*, della *Marina*, dell'*Aeronautica*, della *Guardia di finanza*, del *Corpo delle guardie di pubblica sicurezza*, del *Corpo degli agenti di custodia delle carceri, ai sottufficiali, guardie scelte, guardie ed allievi guardie del Corpo forestale dello Stato*, nonchè ai *cappellani militari* e ai *vescovi castrensi* viaggianti con i particolari segni distintivi Esse si riferiscono altresì al personale militare e alle *infermiere* volontarie, in quanto equiparate ad ufficiali, della Croce Rossa Italiana e della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta se in servizio militare, considerando tali personali come di « complemento » se ufficiali e « non di carriera » se sottufficiali o militari di truppa, nonchè agli ufficiali e sottufficiali esteri, nei limiti previsti dal seguente art 13 (1).

---

(1) Con legge 13 ottobre 1950, n 913, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato autorizzato a reclutare annualmente « volontari ausiliari », tratti dai giovani tenuti a rispondere agli obblighi di leva per un periodo di servizio di durata non superiore ai 18 mesi, valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva

Poichè, a norma dell'art 2 della legge su accennata, i volontari ausiliari vigili del fuoco sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva, agli stessi dovranno applicarsi, come d'intesa col Ministero della Difesa Esercito, le facilitazioni tariffarie attualmente previste dal Regolamento trasporti militari Per fruire di tali facilitazioni, i volontari ausiliari di cui sopra dovranno viaggiare in uniforme (muniti del fregio dell'Arma del genio, da portare sulla manica sinistra, ai sensi del foglio n 2274 IV in data 28 febbraio 1951 del Ministero dell'interno - Divisione generale servizi antincendi), ed essere muniti di apposita tessera con fotografia, in modo che gli stessi siano distinti dalle categorie dei vigili del fuoco « permanenti » e « volontari », i quali, come è noto, fruiscono attualmente della Concessione speciale B

Gli interessati saranno muniti, a cura dell'autorità militare, delle richieste di viaggio Mod B giallo (Mod n 53), previste dal vigente regolamento trasporti militari.

Art 13 - LIMITI DI APPLICAZIONE.

PUNTO I. — *Possono fruire della concessione per viaggi da effettuare per qualsiasi motivo:*

*a)* gli ufficiali in servizio permanente, esclusi quelli in aspettativa per motivi privati o sospesi dall'impiego (non precauzionalmente);

*b)* gli ufficiali in congedo: ausiliaria, complemento, riserva, riserva di complemento, comunque in servizio temporaneo, anche senza assegni;

*c)* gli ufficiali del ruolo d'onore, richiamati in servizio (1),

*d)* gli ufficiali decorati dell'Ordine militare d'Italia, o della ex Medaglia Mauriziana per merito militare di dieci lustri, o con la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, nonchè gli ufficiali che abbiano compiuto almeno dieci lustri di servizio valutati secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto-legge 21 dicembre 1924, e successive modifiche, dopo la cessazione dal servizio,

*e)* i sottufficiali in servizio permanente, esclusi quelli in aspettativa per motivi privati, o sospesi dall'impiego (non precauzionalmente),

*f)* i sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma, o di complemento, tutti dopo almeno sei anni di ininterrotto servizio comunque prestato (2),

*g)* i sottufficiali della riserva comunque in servizio temporaneo, nonchè quelli di complemento purchè abbiano però compiuto sei anni di ininterrotto servizio prima del richiamo,

*h)* i sottufficiali del ruolo d'onore richiamati in servizio (3),

---

(1) Legge 10 aprile 1954, n 113, art 116 « In ruoli d'onore », distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, gli ufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per

*a)* mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648,

*b)* mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n 1140, e successive modificazioni,

*c)* mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie

L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo è nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed è contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Gli ufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto

(2) Per gli appartenenti alle Forze di polizia si considera utile il servizio comunque prestato nelle altre Forze armate

(3) Legge 31 luglio 1934, n 399 art 92 « In ruoli d'onore », distinti per ciascuna Forza armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per

*a)* mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella *A*, annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648,

*b)* mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per causa di servizio e per le quali sia stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla legge 10 luglio 1930, n 1140, e successive modificazioni,

*c)* mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che abbiano dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

*i*) i sottufficiali decorati con la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, dopo la cessazione dal servizio; nonchè i sottufficiali che abbiano compiuto almeno dieci lustri di servizio valutati secondo la legge 8 novembre 1956, n. 1327 dopo la cessazione dal servizio;

*l*) i militari e graduati di truppa in ferma volontaria o in rafferma, dopo sei anni di ininterrotto servizio comunque prestato; nonchè i militari e i graduati di truppa già in ferma volontaria o in rafferma, richiamati, quando però abbiano compiuto sei anni di servizio ininterrotto prima del richiamo;

*m*) gli allievi degli Istituti militari e gli allievi non arruolati dei Licei-convitti militari, durante i corsi;

*n*) gli addetti militari esteri (se ed in quanto lo Stato di loro appartenenza ammetta reciprocità di trattamento) nonchè gli ufficiali e sottufficiali esteri ammessi a prestare servizio nelle Forze armate italiane, o nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o a frequentare le Scuole militari italiane.

Agli effetti dell'applicazione della concessione, si considera servizio anche il periodo di licenza straordinaria o a tempo indeterminato, o di convalescenza, o per aspettativa per infermità derivanti o non da causa di servizio.

PUNTO II. — *Possono fruire della concessione solo per i motivi specifici appresso indicati:*

*a*) gli ufficiali e sottufficiali in congedo, per i viaggi che effettuano dalla località di abitazione alla sede degli Istituti o Stabilimenti designati dall'autorità militare, e viceversa;

*b*) i sottufficiali, i militari e graduati di truppa non compresi nelle disposizioni di cui al precedente punto I - lettere *f*) ed *l*), per i viaggi di licenza o di permesso, dalla località di servizio a quella di destinazione indicata sulla linea o sul permesso e viceversa;

*c*) i militari feriti o malati e il personale militare di accompagnamento, per i viaggi in destinazione di Istituti o Stabilimenti di cura e per quelli da effettuare dalla sede di tali Istituti o Stabilimenti alla località di abitazione propria o della propria famiglia in seguito a riforma;

*d*) i militari di qualunque categoria, per i viaggi che debbano compiere per presentarsi all'autorità militare per assumere o riassumere servizio, o per qualsiasi altro motivo derivante dal rapporto dell'obbligo militare, nonchè per raggiungere il domicilio eletto dopo la cessazione temporanea o definitiva del servizio, ovvero dopo l'assolvimento degli altri obblighi militari.

Nel caso di cessazione temporanea o definitiva dal servizio, la concessione è applicabile nel termine di due anni per le categorie di cui al precedente punto I lettere *a*), *e*), *f*) ed *l*); di due mesi in ogni altro caso;

*e*) gli aspiranti agli Istituti militari (Accademie e Scuole militari per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente) esclusi quelli di nazionalità estera, gli aspiranti ai Licei-convitti militari e gli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento e di allievo sottufficiale, per i viaggi che debbano effettuare:

per recarsi dalla località di abitazione alla sede stabilita per essere sottoposti a visita medica (anche di appello), o prendere parte agli esami di concorso, nonchè per il viaggio di ritorno;

per raggiungere l'Istituto, Collegio, Scuola o Corso, dopo dichiarati ammissibili;

per il ritorno alla località di abitazione se non venissero arruolati;

*f*) gli iscritti di leva:

per i viaggi dalla località di abitazione alla località sede della Commissione mobile di leva o del Consiglio di leva per subire la visita, e per quelli di ritorno alla località di abitazione.

per i viaggi dalle sedi delle Commissioni di leva agli Ospedali militari o Infermerie presidiarie, e per i viaggi di ritorno dagli Ospedali militari o Infermerie presidiarie alle località di abitazione.

Per i provenienti dall'estero la riduzione si accorda da e per la stazione di confine di entrata in Italia;

*g*) i militari in congedo illimitato provvisorio, chiamati a visita di selezione attitudinale, per i viaggi dalla località di abitazione alla sede del Distretto militare e viceversa;

*h*) i militari chiamati alle armi, per i viaggi dalla località di abitazione alla sede del Distretto militare, Unità di addestramento, Corpi o Scuole.

Per i provenienti dall'estero, la riduzione si accorda da e per la stazione di confine di entrata in Italia.

### Art. 14. - PREZZI.

1) *Viaggi di corsa semplice e di andata e ritorno nei casi ammessi.* — Si applica la tariffa n. 61 (per i viaggi per motivi privati) e la tariffa n. 6 (per i viaggi effettuati per conto e a spese dell'Amministrazione militare).

2) *Viaggi in compartimenti riservati.* — Per i viaggi in compartimenti riservati, oltre al diritto di cui all'allegato n. 1 delle Condizioni e tariffe, da pagarsi integralmente, è dovuto:

*a*) per le scorte d'onore a bandiera, stendardi o labari, l'importo di tanti biglietti di 1ª classe a tariffa n. 6 quanti sono i militari della scorta di onore, con un minimo di cinque biglietti per ciascun compartimento riservato;

*b*) per il trasporto di militari feriti, malati o dementi e dei militari d'accompagnamento, l'importo di tanti biglietti a tariffa n. 6 di classe corrispondente a quella del compartimento riservato, quanti sono i viaggiatori e quale che sia il grado di questi, con un minimo di cinque biglietti per ciascun compartimento a sei posti e di sei biglietti per ciascun compartimento a otto posti.

In ogni caso si applicano le norme dell'art. 34 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone per l'uso dei compartimenti riservati.

3) *Viaggi di militari feriti o malati in carrozze adattate o in carri chiusi.* — Agli effetti della tassazione, le carrozze adattate per il trasporto di militari feriti o malati (carrozze ospedale) si considerano sempre di seconda classe. Le persone trasportate in tali carrozze, compreso l'eventuale personale della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta in accompagnamento di militari feriti o malati, debbono essere muniti di biglietto di 2ª classe a tariffa competente.

Per ciascuna carrozza non può essere pagato un numero di biglietti inferiore a 36.

Nel caso che i trasporti di cui sopra si effettuino in carri chiusi, ferme le altre norme, il minimo è ridotto a 20 biglietti.

4) *Viaggi in treni speciali.* — Per tali viaggi si applicano le norme ordinarie.

In eccezione e a complemento delle dette norme, nel caso di trasporti per cui è stata fatta richiesta di treni speciali e il trasporto non abbia luogo per motivi non dipendenti da fatto dell'Amministrazione ferroviaria, l'incameramento del deposito cauzionale non ha luogo se l'Amministrazione militare provvede a far pervenire preavviso scritto almeno 36 ore prima dell'ora prevista per la partenza.

Inoltre, se più di tre veicoli messi in composizione al treno speciale in base alla richiesta dell'Amministrazione militare risultassero inutilizzati è dovuto per ciascun veicolo oltre il terzo un indennizzo nella misura di lire cinquemila a veicolo, col massimo di lire cinquantamila (1).

5) *Viaggi in carrozze riservate.* — Per tali viaggi si applicano le norme ordinarie (1).

### Art. 15. - VIAGGI DEI FAMILIARI E VIAGGI DEI PENSIONATI.

§ 1. - *Viaggi dei familiari.* — Per i viaggi delle persone di famiglia dei militari aventi titolo a fruire delle riduzioni previste dal presente regolamento, si applica la Concessione speciale « C », secondo le condizioni e modalità stabilite dalla concessione stessa, nei seguenti limiti:

*a*) possono fruire della Concessione speciale « C », per viaggi da effettuare per qualsiasi motivo e senza limite di tempo, i familiari dei militari appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) del punto I dell'art. 13;

*b*) i familiari possono fruire altresì della Concessione speciale « C », anche per i viaggi che debbano compiere per raggiungere la residenza assegnata al titolare nel caso di chiamata o richiamo in servizio, nonchè per raggiungere il domicilio eletto dopo la cessazione dal servizio del titolare, anche per causa di morte.

Nel caso di cessazione dal servizio del titolare, i viaggi per raggiungere il domicilio eletto da parte dei familiari sono ammessi negli stessi termini previsti per il titolare dall'art. 13 punto II - lettera *d*), secondo alinea;

*c*) le persone di famiglia si considerano conviventi col titolare della concessione anche quando questi, per ragioni

---

(1) Le Amministrazioni interessate al presente Regolamento sono esonerate dal preventivo deposito cauzionale.

di servizio, si trovi fuori residenza, o, pur avendo residenza nella stessa località della famiglia, debba alloggiare nelle caserme o in altri edifici o luoghi militari.

§ 2. - *Viaggi dei domestici.* — Per i viaggi dei domestici degli ufficiali aventi titolo alle concessioni di viaggio previste dal presente regolamento, effettuati in accompagnamento di cavalli per ragioni di servizio si applica la tariffa n. 6.

§ 3. - *Militari in pensione e loro famiglie.* — A favore di militari in godimento di pensione ordinaria, privilegiata ordinaria (solo per i provenienti dal servizio permanente), di guerra con assegno integratore (escluse le pensioni di guerra senza assegno integratore) si applicano le norme della Concessione speciale « C » per i pensionati dello Stato e loro famiglie.

Art. 16. - DOCUMENTI CONCESSIONALI E DI VIAGGIO E DI RICONOSCIMENTO.

§ 1 - *Rilascio dei documenti concessionali.* — I documenti previsti dal presente Regolamento vengono rilasciati dall'Amministrazione militare da cui dipende il titolare.

Nelle località ove manchi tale Amministrazione può provvedere al rilascio dei documenti altra Amministrazione militare che vi abbia sede.

§ 2. - *Documenti di viaggio e di riconoscimento.* — Sono considerati documenti di viaggio validi agli effetti dell'applicazione del presente regolamento:

*a*) i libretti modello M e M-*bis*;

*b*) la tessera personale modello T;

*c*) il certificato di viaggio;

*d*) il foglio di viaggio;

*e*) il foglio di congedo;

*f*) il foglio di licenza;

*g*) la tessera di riconoscimento rilasciata agli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina;

*h*) la tessera di riconoscimento rilasciata dalla Croce Rossa Italiana e dall'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta al personale militare ed alle infermiere volontarie;

*i*) ogni altro documento equipollente riconosciuto valido dall'Amministrazione ferroviaria (1).

Sul cartoncino connesso alla copertina dei libretti modello M e M-*bis* deve essere apposto il timbro a secco della autorità militare che rilascia il libretto e dell'Amministrazione ferroviaria. Sullo stesso debbono inoltre essere indicati, prima della consegna del libretto al richiedente, la sigla distintiva dell'Amministrazione emittente e il numero progressivo del libretto rilasciato.

Lo stato di famiglia iscritto nel libretto modello M-*bis* deve essere convalidato col timbro d'ufficio e con la firma dell'autorità che rilascia il libretto stesso. Avvenendo cambiamenti nello stato di famiglia del titolare, o cessando, per taluno dei componenti, le condizioni di « convivenza », di « a carico », di età o di stato civile, il titolare stesso deve darne avviso immediato ai rispettivi uffici per le variazioni da farsi nello stato di famiglia inserito nel libretto.

Sui documenti rilasciati alle persone di cui all'art. 4 del presente regolamento, nei casi in cui il titolare rifiutasse l'apposizione della propria firma, la firma deve essere apposta dal capo dell'Ufficio.

§ 3. - *Libretti di viaggio.* — Possono essere munite di libretto modello M le seguenti categorie di militari:

*a*) le categorie di cui all'art. 13 - punto I - lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) ed *m*) limitatamente agli allievi degli Istituti militari;

*b*) i militari sopra detti, che siano in licenza straordinaria o in licenza a tempo indeterminato (in ambedue i casi per un periodo massimo di sei mesi) o di convalescenza, o che siano in aspettativa (esclusa l'aspettativa per motivi privati), possono trattenere il libretto mod. M.

Possono essere munite di libretto mod. M-*bis*:

*c*) le famiglie dei militari indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Quando peraltro i militari abbiano come familiari soltanto persone di servizio e queste abbiano titolo alla riduzione, alle stesse non può essere rilasciato il libretto mod. M-*bis*.

I possessori di libretto mod. M e M-*bis* hanno diritto al rilascio dei biglietti concessionali su semplice esibizione dei libretti.

Le persone momentaneamente sprovviste di libretto modello M e M-*bis* o che non potessero servirsene, sono munite di tessera personale di riconoscimento mod. T, il cui uso è regolato dalle norme del successivo § 4.

§ 4. - *Disposizioni relative agli altri documenti concessionali.* — Le persone che non abbiano diritto al possesso dei libretti mod. M e M-*bis* secondo quanto stabilito dal precedente § 3, per i viaggi a tariffa ridotta a cui abbiano titolo a norma del presente regolamento debbono essere munite della tessera mod. T, ovvero, nei casi ammessi, di uno dei documenti di viaggio previsti dal precedente § 2.

Ad eccezione dei libretti mod. M e M-*bis*, i documenti di viaggio sopra indicati non danno titolo al rilascio del biglietto a tariffa concessionale se non vengono presentati alla stazione unitamente alla richiesta di viaggio mod. B per i militari, e mod. A (di cui alla Concessione speciale « C ») per i loro familiari. Per i domestici in accompagnamento di cavalli fruenti della tariffa 6 in base al § 2 dell'art. 15, deve essere esibita la richiesta mod. B.

§ 5. - *Validità dei libretti di viaggio e delle tessere personali di riconoscimento.* — I libretti di viaggio mod. M e M-*bis* valgono per tre anni dalla data del loro rilascio. Scaduto tale termine i detti documenti devono essere di tre in tre anni sostituiti o aggiornati con la dichiarazione che il militare ne ha ancora diritto seguita dalla firma dell'autorità da cui il titolare dipende ed autenticata con il bollo dell'ufficio. Tale dichiarazione non è necessaria per gli ufficiali e sottufficiali di cui all'art. 13 - parte I - lettere *d*) e *i*) e per le persone di famiglia dei medesimi, in quanto, trattandosi di persone in quiescenza, non può intervenire per essi alcuna variazione.

Le tessere personali di riconoscimento mod. T valgono un anno dalla data del loro rilascio e la loro validità non è prorogabile.

§ 6. - *Restituzione dei documenti di viaggio.* — Coloro che cessano temporaneamente dal servizio — esclusi i militari in licenza straordinaria o a tempo indeterminato o di convalescenza o che siano in aspettativa per infermità derivante o non da causa di servizio o che siano sospesi precauzionalmente dall'impiego — debbono restituire alle autorità da cui dipendono i libretti e le tessere personali sia propri che della famiglia. Potranno eventualmente rientrarne in possesso quando siano per riprendere servizio.

Coloro che cessano definitivamente dal servizio, debbono restituire i libretti e le tessere personali di riconoscimento, sia proprii che della famiglia, alle autorità militari da cui dipendevano. Dette autorità provvederanno ad annullarli.

Analogamente viene praticato per i libretti di famiglia quando non vi sia più alcun componente di essa che ne abbia diritto.

Se i militari che lasciano il servizio hanno titolo a fruire delle concessioni di viaggio quali pensionati, l'ufficio rilascia loro e alla loro famiglia il libretto modello « P » prescritto dalla Concessione speciale « C ».

Le autorità predette debbono provvedere al ritiro dei libretti e delle tessere personali di riconoscimento, in caso di decesso dei beneficiari e trasmetterli al competente Ministero.

Le stesse autorità debbono pure provvedere al ritiro dei libretti in caso di sospensione temporanea dal beneficio della riduzione, trattenendoli fino a che gli interessati non vengano riammessi al beneficio stesso.

---

(1) Attualmente, e fino a nuova disposizione, sono considerati documenti di viaggio equipollenti:

le carte di identità rilasciate dai Comuni;

il passaporto;

il porto d'armi;

le patenti automobilistiche regolarmente vidimate;

i libretti di ricognizione rilasciati dagli uffici, anche esteri, dell'Unione postale universale;

le tessere di riconoscimento postali;

i libretti con fotografia per identificazione personale previste dal volume per le « Concessioni speciali » e dal « Regolamento trasporti militari » per il godimento delle facilitazioni ferroviarie;

le tessere con fotografia di cui sono muniti gli impiegati ferroviari e loro famiglie;

i libretti con fotografia rilasciati dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato ai giornalisti professionali;

le tessere di riconoscimento ferroviarie;

le tessere di riconoscimento per l'uso dei biglietti di abbonamento settimanali e festivi;

le tessere di riconoscimento per l'uso di biglietti di abbonamento per studenti.

Tali documenti sono validi naturalmente solo se corrispondenti ai requisiti di validità proprii a ciascuno di essi.

Art. 17. - ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI - MANCATA UTILIZZAZIONE TOTALE O PARZIALE - MILITARI IN ECCEDENZA NEI VIAGGI CON BIGLIETTO COLLETTIVO.

§ 1. - *Acquisto e distribuzione dei biglietti* — I Comandi militari devono, di regola, curare direttamente l'acquisto dei biglietti per i militari di truppa e graduati, presso le stazioni ferroviarie (1)

In occasione di grandi movimenti di militari isolati o in drappelli può essere richiesto dalla competente autorità militare al capo della stazione ferroviaria che la distribuzione dei biglietti individuali o collettivi sia fatta con 24 ore di anticipo In tal caso i biglietti vengono timbrati con la data del giorno successivo.

§ 2. - *Mancata utilizzazione totale o parziale* — Quando un biglietto collettivo o individuale non venga utilizzato in tutto o in parte, il possessore del medesimo o, nel caso di biglietti collettivi, il comandante del gruppo deve, agli effetti del diritto del rimborso, far constatare l'interruzione o la mancata partenza dalla stazione ferroviaria L'indicazione relativa alla mancata utilizzazione o all'interruzione deve essere fatta anche sul documento di viaggio

Nel caso di interruzione del viaggio, qualora il possessore intenda proseguirlo entro otto giorni dall'interruzione stessa, deve provvedere a far apporre dal capo della stazione, sul biglietto e sul documento di viaggio, apposita annotazione

Se per un viaggio effettuato con biglietto collettivo prendono parte al viaggio stesso viaggiatori in numero inferiore a quello indicato sul biglietto, agli effetti del rimborso dell'importo relativo ai viaggiatori mancanti, deve essere richiesta tempestivamente agli agenti ferroviari apposita dichiarazione

Per ogni altra situazione riguardante interruzioni o mancate effettuazioni totali o parziali dei viaggi, e relative istanze per rimborso, valgono le norme ordinarie in materia

§ 3. - *Militari in eccedenza* — Se nei viaggi collettivi viene constatata alla partenza, durante il viaggio o in arrivo una eccedenza di viaggiatori rispetto al numero indicato sul biglietto. gli agenti ferroviari si fanno rilasciare dal comandante del gruppo una dichiarazione attestante il fatto, con l'indicazione dell'itinerario seguito, della classe occupata e del motivo del viaggio. Tale dichiarazione viene allegata al rapporto del personale ferroviario in relazione alla procedura di recupero del maggiore importo dovuto.

Art 18. - TRENI E CLASSI DI VIAGGIO - VIAGGI IN ABITO CIVILE

§ 1. - *Treni ammessi*

A) - *Viaggi individuali.* - Possono prendere posto in tutti i treni viaggiatori:

1) gli ufficiali e sottufficiali di qualsiasi categoria;

2) gli allievi degli Istituti militari,

3) i militari e graduati di truppa muniti di libretto mod M,

4) i militari infermi di qualunque categoria viaggianti in compartimenti riservati, in carrozze appositamente adatte o in carri chiusi, nonché le persone di accompagnamento,

5) le persone di famiglia dei militari di qualunque grado e categoria

Le altre persone fruenti delle riduzioni previste dal presente regolamento sono escluse dai treni rapidi e direttissimi

Esse possono peraltro prendere posto anche in detti treni quando si verifichi una delle seguenti condizioni·

*a*) siano in possesso di biglietto valido per una percorrenza di almeno 500 km ,

*b*) viaggino con persona della propria famiglia avente titolo alla Concessione,

*c*) siano in possesso di speciali autorizzazioni del loro Comandi

Tale autorizzazione può essere rilasciata unicamente·

ai militari ammalati o convalescenti, o in accompagnamento di ammalati o convalescenti,

ai militari in accompagnamento di ufficiali in viaggio di servizio, o in qualità di attendenti,

ai militari in viaggio di scorta a colombi viaggiatori o a cani da guerra spediti a bagaglio,

per gravi e impellenti motivi di famiglia e di servizio.

B) - *Viaggi di piccoli drappelli* — I militari di truppa e le reclute viaggianti in gruppi di 10 o più persone sono esclusi di regola dai treni diretti, direttissimi e rapidi

Il capo stazione di partenza, per gruppi di non oltre 20 persone, può tuttavia autorizzare il viaggio coi treni diretti su richiesta scritta dell'autorità militare motivata da ragioni di urgenza Possono altresì venire autorizzati a viaggiare sui diretti i gruppi superiori a 20 persone su richiesta dello Stato Maggiore esercito (Ufficio trasporti) o delle Delegazioni trasporti militari, compatibilmente con le esigenze del servizio

Resta impregiudicata la facoltà prevista dall'art 3 § 2 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato circa le limitazioni di ammissione per determinati treni e linee

§ 2 — *Classe ammessa* — Il diritto a viaggiare in qualsiasi classe di viaggio a tariffa competente, in base al presente regolamento, è limitato ai militari muniti di libretto modello M, a favore dei quali può essere pertanto sempre consentito il passaggio in classe superiore previo pagamento della differenza di prezzo fra le due classi a tariffa competente

I militari fruenti delle riduzioni previste dal R T M verso presentazione di richieste mod B, hanno diritto a viaggiare solo nelle classi indicate dalle autorità militari sulle richieste di viaggio medesime Tuttavia è consentito il rilascio di biglietti a tariffa competente per la classe superiore a quella indicata sulla richiesta e, conseguentemente anche il passaggio di classe a tariffa competente, nei seguenti casi

*a*) quando la richiesta mod B sia stata rilasciata in appoggio a tessera mod T che sostituisca provvisoriamente il libretto mod M;

*b*) quando trattasi di viaggi di ammalati o convalescenti, o per gravi ed impellenti motivi di famiglia e di servizio ovvero di viaggi effettuati per licenze in genere, e tali situazioni risultino dai documenti militari,

*c*) quando trattasi di militari che viaggino con persone della propria famiglia

I viaggi con cartolina precetto possono effettuarsi soltanto nelle classi spettanti secondo il presente regolamento, in relazione alla categoria od al grado militare del viaggiatore (1).

Le scorte militari e gli accompagnatori di quadrupedi scapezzati possono prendere posto nel bagagliaio dei treni merci, in mancanza della seconda classe Eguale facoltà è data alle scorte militari per i trasporti di armi, munizioni ed esplosivi, o di documenti riservati Qualsiasi responsabilità per infortuni che potessero accadere alle persone viaggianti in veicoli non normalmente adibiti al trasporto delle persone in quanto l'infortunio dipenda da tale fatto, fa carico esclusivamente alla Amministrazione militare

§ 3 - *Viaggi in abito civile* — I militari fruenti del presente regolamento debbono viaggiare in uniforme militare

- Hanno peraltro facoltà di viaggiare in abito civile

*a*) le persone di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente § 1;

*b*) i seguenti graduati di truppa, anche se non muniti di libretto mod M o non in servizio permanente: i carabinieri e gli appuntati, i finanzieri e gli appuntati, le guardie e gli appuntati del Corpo della guardia di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri e del Corpo forestale dello Stato,

*c*) i graduati e militari di truppa degli altri corpi militari·

quando si recano o tornano da rassegne di rimando,

quando si recano alle chiamate come reclute o richiamati e quando ne ritornano;

---

(1) Ove esistono biglietterie militari, tutto il personale militare o assimilato è tenuto a rivolgersi alle biglietterie stesse e soltanto gli ufficiali e sottufficiali hanno facoltà di provvedersi dei biglietti presso le Agenzie viaggiatori F S

Dette biglietterie militari sono incaricate di rilasciare esclusivamente i biglietti in base alle tariffe n 61 e n 6 contro esibizione dei prescritti documenti, oltre che per il percorso sulle linee delle Ferrovie dello Stato, anche per i viaggi in servizio cumulativo con le ferrovie concesse, linee automobilistiche e di navigazione

Ove non esistono biglietterie militari, i biglietti *collettivi* per militari di truppa devono essere rilasciati dalle biglietterie F S di stazione. Quelli *individuali* possono essere rilasciati, a richiesta degli interessati, oltre che dalle biglietterie stesse, anche dalle Agenzie viaggiatori F. S.

(1) Tale cartolina precetto è valida per viaggiare·,

in prima classe, se trattasi di ufficiali o sottufficiali col grado di maresciallo,

in seconda classe, se trattasi di sottufficiali di grado inferiore a maresciallo, di graduati e militari di truppa, salvo diversa autorizzazione dell'autorità emittente.

quando siano muniti di speciale autorizzazione militare;

quando i militari di truppa siano provvisti di libretto mod. M.

§ 4. *Cambio di classe.* — Il cambio di classe è ammesso previo pagamento della differenza fra le due classi a tariffa competente.

Nel caso in cui il militare non abbia titolo alla classe superiore, la differenza viene calcolata tra i prezzi a tariffa ordinaria n. 1 delle due classi. Quest'ultima forma di tassazione si applica anche ai viaggi effettuati con cartolina precetto di cui all'art. 18.

Nel caso di viaggi di militari indrappellati, occorrendo, per malore sopravvenuto durante il viaggio, far passare in classe superiore qualcuno dei militari, il comandante del Corpo o del Reparto, o il capo drappello, deve farne richiesta scritta al personale ferroviario e pagare la differenza di prezzo a tariffa competente per l'ammalato e per i militari che dovessero necessariamente assisterlo, fermo però il pagamento del prezzo per l'intero compartimento nei casi in cui se ne renda necessario l'uso. Gli agenti ferroviari danno corso alla richiesta ancorchè il comandante della truppa o il capo drappello non sia in grado di pagare le tasse dovute; in quest'ultimo caso il personale ferroviario deve dare notizia al proprio Ufficio superiore mediante rapporto affinchè le tasse siano pagate all'Amministrazione ferroviaria dal prossimo Comando militare di stazione o da altra autorità designata.

### Art. 19. MODI DI PAGAMENTO.

§ 1. *Pagamento del prezzo del trasporto.* — Le persone fruenti del presente regolamento per essere ammesse al trasporto debbono munirsi di biglietto di viaggio.

L'importo dovuto per il trasporto deve essere pagato prima della partenza.

Si può fare eccezione alla norma suddetta quando il Corpo ed il Reparto militare munito della richiesta mod. B non abbia, per cause impreviste, il denaro occorrente per far fronte alle spese di trasporto.

In questo caso deve essere consegnata alla stazione di partenza, unitamente alla richiesta, mod. B, una domanda, firmata dal comandante, diretta ad ottenere l'emissione del biglietto senza il contemporaneo pagamento del prezzo.

Il pagamento deve essere effettuato alla stazione di arrivo non oltre otto giorni dalla data di effettuazione del trasporto.

La stazione di partenza deve rilasciare un biglietto regolarmente compilato in ogni parte, con indicazione delle tasse di trasporto dovute e non percepite. In pari tempo deve rimettere alla stazione di destinazione del trasporto la domanda ricevuta. La stazione di destinazione è incaricata di recuperare le tasse relative.

§ 2. *Viaggi su esibizione di cartolina precetto* (1). — Sono ammessi a viaggiare senza previo pagamento e su esibizione di cartolina-precetto le seguenti categorie di persone:

*a*) iscritti di leva inviati in osservazione dalle sedi delle Commissioni di leva agli Ospedali militari o Infermerie presidiarie e viceversa;

*b*) militari in congedo illimitato provvisorio chiamati a visita di selezione attitudinale dai Comuni di residenza ai Distretti e viceversa;

*c*) militari in congedo illimitato provvisorio chiamati alle armi dai Comuni di residenza ai Distretti militari o alle Unità di addestramento o ai Corpi o alle Scuole;

*d*) militari in congedo illimitato, ufficiali, sottufficiali, graduati di truppa richiamati per istruzione, dal Comune di residenza ai Distretti militari o alle Unità di addestramento o ai Corpi;

*e*) militari in congedo illimitato (ufficiali, sottufficiali, graduati di truppa) chiamati per controllo dai Comuni di residenza ai Distretti o ai Centri di presentazione.

I viaggi con cartolina-precetto sono consentiti soltanto per gli itinerari previsti dall'art. 22, § 2, 1° alinea delle Condizioni e tariffe (via più breve o deviazione ammessa). Essi vengono tassati in base a compensi fissi calcolati a tariffa n. 6 da stabilire di comune accordo fra i Ministeri della difesa e dei trasporti e d'intesa anche col Ministero del tesoro per i viaggi di cui ai punti *d*) ed *e*).

I rendiconti vengono compilati a cura delle F. S. sulla scorta degli elementi in loro possesso e dei dati forniti annualmente dalle autorità militari interessate.

Il pagamento avviene annualmente sulla base dei rendiconti che le Ferrovie dello Stato presentano alle Amministrazioni militari.

(1) Per tali viaggi, effettuati dalle reclute e dai richiamati dell'Esercito e dell'Aeronautica, sono in vigore i seguenti documenti:

per i viaggi di cui alla lettera *a*): cartolina di chiamata di colore rosa (mod. n. 20 del catal. 1954);

per i viaggi di cui alla lettera *b*): cartolina di chiamata di colore giallo (mod. SA, 1/d);

per i viaggi di cui alla lettera *c*): cartolina di chiamata di colore grigio (mod. SA. 5/d);

per i viaggi di cui alle lettere *d*) ed *e*): (ivi compresi quelli dei richiamati della Marina) cartolina di colore bianco (mod. 3281 del catal. 1953).

Per le reclute della Marina sono invece in vigore i seguenti documenti:

*a*) cartolina di colore azzurro carico (numero di catalogo 7530-15-M-903060/7-112) valida per i viaggi dai Comuni di residenza alle sedi dei Consigli di leva per recarsi a visita medica, oppure alle sedi degli Ospedali o Infermerie presidiarie dove sono inviate in osservazione;

*b*) cartolina di colore azzurro chiaro, valida per i viaggi dai Comuni di residenza alle Capitanerie di porto e da quest'ultime ai Comandi di assegnazione, oppure dai Comuni di residenza direttamente ai Comandi di assegnazione.

Tutti questi viaggi avvengono con pagamento differito e, pertanto, la cartolina-precetto vale come documento di trasporto.

### Art. 20. DISPOSIZIONI IN CASO DI MOBILITAZIONE O DI RICHIAMI PER SPECIALI ESIGENZE.

§ 1. *Applicabilità delle disposizioni particolari.* — In caso di mobilitazione o di richiamo alle armi per speciali esigenze, i viaggi dei militari per motivi di servizio (compresi quelli di licenza ordinaria dalla zona di guerra), sono disciplinati dalle disposizioni particolari seguenti, applicabili anche al personale militare della Croce Rossa Italiana e della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta, nonchè a tutti gli assimilati delle Forze armate dello Stato.

Tali disposizioni sono applicabili per tutto il periodo di mobilitazione o di emergenza, fino a quando venga dato dalle autorità militari o di governo apposito avviso del ritorno allo stato normale.

§ 2. *Modi di trasporto.* — Durante il periodo accennato nel precedente paragrafo 1. i viaggi delle persone indicate nel paragrafo stesso, da compiersi a spese del Ministero della difesa, si distinguono in:

*a*) trasporti collettivi di persone con treni speciali;

*b*) trasporti collettivi di persone con treni ordinari in appositi veicoli;

*c*) trasporti di persone isolate con treni ordinari.

Tali trasporti si effettuano a pagamento differito.

I trasporti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) si effettuano su presentazione alle stazioni di partenza, da parte dell'autorità militare, di un documento contenente l'indicazione del percorso e del numero dei veicoli di cui si chiede sia composto il treno speciale, o che debbano essere aggiunti ad un treno ordinario.

§ 3. *Documenti di viaggio.* — In caso di richiamo alle armi per speciali esigenze, i militari sono ammessi a viaggiare dietro presentazione di apposita cartolina-precetto (1).

In caso di mobilitazione, i militari sono ammessi a viaggiare, oltre che con la cartolina-precetto, anche dietro presentazione di preavviso di destinazione (2), di foglio di viaggio, di foglio di congedo, di libretto personale di riconoscimento o di qualsiasi altro documento ufficiale equipollente rilasciato dall'autorità militare o comunale.

(1) Le cartoline-precetto per la mobilitazione e per i richiami alle armi per speciali esigenze sono le seguenti: per l'Esercito e la Marina: mod. 2846 di vari colori; per l'Aeronautica: mod. 193 per gli ufficiali; mod. 267 per i sottufficiali e militari di truppa.

(2) Il preavviso di destinazione è: per l'Esercito il modello 3285 di vari colori; per la Marina i modelli 7530 - 15.M - 903070/7 004; mod. 7530 15.M 903070/7 064 e 066 di diversi colori; per l'Aeronautica mod. 217 (ufficiali generali), mod. 218 (altri ufficiali) e mod. 281 (sottufficiali e militari di truppa).

§ 4. - *Tassazione dei trasporti.* — La tassazione dei trasporti di cui alle lettere *a*) e *b*) del paragrafo 2, viene fatta in base al prezzo per asse-chilometro che sarà determinato di comune accordo fra i Ministeri della difesa e dei trasporti, d'intesa con il Ministero del tesoro, al momento opportuno.

Per i viaggi effettuati in base alla lettera *c*) del precedente § 2, la tassazione viene effettuata sulla base di compensi fissi calcolati a tariffa n. 6 da stabilire di comune accordo fra i Ministeri della difesa e dei trasporti e sulla scorta dei necessari elementi che il Ministero della difesa dovrà fornire per la valutazione del numero dei viaggiatori.

§ 5. - *Modi di pagamento.* — L'Amministrazione militare deve anticipare a quella ferroviaria un primo acconto calcolato nella misura del 90 % dell'ammontare presunto dei trasporti da eseguirsi nel primo mese della indetta mobilitazione e, successivamente, altri acconti nella stessa misura, in relazione all'entità dei movimenti via via previsti nei mesi successivi. La liquidazione definitiva avverrà su presentazione di contabilità mensili da parte dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria, per la liquidazione dei conti, si rivolgerà esclusivamente al Ministero della difesa-Esercito.

§ 6. - *Viaggi non previsti dal presente articolo.* — Per i viaggi non previsti dal presente articolo valgono le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

## PARTE TERZA

### Disposizioni particolari per il trasporto dei bagagli

Art. 21. - LIMITI DI APPLICAZIONE.

Le disposizioni di cui alla presente parte terza si riferiscono ai trasporti effettuati come bagaglio registrato, delle cose precisate negli articoli seguenti, di proprietà delle Amministrazioni delle Forze armate dello Stato di cui all'art. 13 della parte seconda — Disposizioni particolari per il trasporto delle persone — ed effettuati per conto ed a spese delle Amministrazioni stesse.

Le stesse disposizioni sono altresì applicabili al personale di cui al predetto art. 13 per i trasporti a bagaglio registrato che essi effettuano nei casi e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 22. - COSE AMMESSE AL TRASPORTO COME BAGAGLIO REGISTRATO.

Sono accettati alla spedizione come bagaglio registrato:

1) le cose elencate nell'art. 6 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle F. S. (1);

2) i materassi di bordo degli ufficiali e sottufficiali della Marina;

3) i lettini da campo e i relativi materassi degli ufficiali delle altre Forze armate dello Stato;

4) le coperte da campo;

5) le ceste vuote di ritorno che hanno servito per il trasporto dei colombi viaggiatori;

6) i pezzi di ricambio per aeromobili;

7) gli strumenti di bordo per aeromobili;

8) i paracadute;

9) il materiale per stazioni campali di radiotelecomunicazione;

10) il materiale di equipaggiamento e attendamento (cucine e letti da campo, tende, coperte da campo, ceste viveri) occorrente al personale addetto all'esecuzione dei lavori geodetici-topografici;

11) il materiale sanitario in dotazione alle Amministrazioni militari come zaini, cofani, apparecchi radiografici, cassette contenenti materiali per analisi chimiche e batteriologiche, colli contenenti tende di ricovero e di medicazione, lettini di medicazione, le barelle e le sedie pieghevoli, ecc.;

12) bombole di ossigeno liquido per uso sanitario;

13) le cassette da cancelleria dei comandi di corpo e dei reparti e quelle contenenti apparecchi riproduttori a ricalco, schede, liste, stampati, ecc., e le misure metriche delle commissioni mobili di leva;

14) i materiali da cucina per uso dei militari;

15) generi alimentari costituenti la razione viveri in natura nel caso che il militare si rechi in licenza o in altra località per motivi di servizio.

I colli non devono superare i kg. 100 ciascuno, occupare uno spazio non superiore a quello normalmente disponibile nei bagagliai per il servizio degli altri trasporti e consentire agevolmente il carico e lo scarico. Le operazioni di carico, scarico o di trasbordo possono essere, se consentito dalla Amministrazione ferroviaria, effettuate dal personale militare.

Per l'ossigeno liquido, la quantità massima di spedizione è di kg. 70 (peso netto), in colli non eccedenti il peso lordo di kg. 100 ciascuno e costituiti da un involucro esterno e dal recipiente propriamente detto, contenuto nell'involucro stesso (1).

---

(1) Sono ammessi a bagaglio le seguenti cose:

*a*) le cose di uso personale e domestico del viaggiatore e della sua famiglia che ordinariamente si trasportano in bauli, valige, sacchi da viaggio, cappelliere, cassette, scatole e simili;

*b*) i campionari anche se contenenti più esemplari di un medesimo oggetto, purchè il numero di questi esemplari non sia tale da far perdere alle cose spedite il carattere di campionario; i campionari degli oggetti preziosi devono essere riposti in bauli, valige o casse convenientemente ammagliati con corda i cui capi sono da assicurare con piombi;

*c*) i libri, le carte e i documenti;

*d*) gli strumenti e gli attrezzi professionali o di mestiere, le macchine da scrivere e le macchine calcolatrici;

*e*) gli strumenti musicali portatili, i grammofoni, gli apparecchi radiofonici e di televisione;

*f*) gli sci, le slitte a uno o due posti, le vele per i pattinatori, le imbarcazioni della lunghezza massima di 3 metri, gli attrezzi ginnici (le slitte e le imbarcazioni predette munite di motore devono essere presentate alla spedizione con i serbatoi privi di carburante);

*g*) i motocicli usati, anche con carrozzino, i velocipedi usati, anche con motore ausiliario, i sulchi (purchè spediti insieme coi cavalli da corsa e caricati nei medesimi carri di questi), le carrozzelle, anche a lettiga, per persone impedite, le portantine, le carrozzine per bambini, le sedie pieghevoli, anche a sdraio, le brande pieghevoli, i materassi, gli ombrelloni da spiaggia.

E' consentito che i serbatoi dei motocicli e dei velocipedi contengano carburante, purchè i serbatoi stessi siano solidamente assicurati ai mezzi ed i rubinetti di alimentazione siano chiusi.

Per motociclette e velocipedi usati s'intendono quelli non protetti da imballaggio originale della casa di fabbrica;

*h*) le pellicole cinematografiche in rotoli per spettacoli ed il corrispondente materiale pubblicitario;

*i*) i pezzi di ricambio, i pneumatici e i copertoni per automobili, motocicli e velocipedi;

*l*) gli accumulatori per automobili o per radiofonia;

*m*) le corone mortuarie e i fiori freschi spediti insieme con le intelaiature;

*n*) i prodotti farmaceutici e l'anidride carbonica solida (ghiaccio secco);

*o*) i piccoli animali vivi (cani, gatti, scimmie, uccelli, compreso il pollame, conigli, agnellini ed altri simili animali), posti in gabbie od in casse od in ceste reticolate.

In tempo di caccia è permesso aggiungere, nel bagaglio cui alla lettera *a*), una quantità di cartucce da fucile cariche non maggiore di 500, o di polvere da sparo di peso non superiore a grammi 1250, alla condizione, peraltro, che ciò sia dichiarato e fatto risultare sullo scontrino;

*p*) i piccoli quantitativi di prodotti petroliferi costituenti campioni da inviare ai laboratori chimici per l'analisi ed il collaudo sotto la osservanza delle condizioni di imballaggio previsto dall'art. 7 delle « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato ».

(1) L'involucro è di lamiera metallica e consta di un corpo cilindrico e sferico; con base atta ad assicurare la stabilità del recipiente in modo che esso non possa rovesciarsi per gli urti e le scosse normali del treno, ed è munito di adatte maniglie per le operazioni di carico e scarico.

Il recipiente interno è a doppia parete ed è ricavato da sottile lamiera metallica (ottone, argentone, ecc.) ed ha la forma approssimativamente sferica, con un lungo e sottile collo che sporge dall'involucro. Lo spazio interposto fra involucro e recipiente è riempito di materiale termicamente isolante.

L'imboccatura del recipiente è chiusa con adatto tappo di feltro, che permetta la fuoruscita del gas e impedisca l'eventuale proiezione di spruzzi di liquido; il tappo di feltro e l'imboccatura del recipiente sono protetti mediante apposito cappellotto di lamiera forata.

Art. 23. TRASPORTO DEI CANI NELLE CARROZZE.

I cani da guerra e i cani poliziotti di proprietà dello Stato possono essere trasportati, verso pagamento delle tasse relative, nella stessa carrozza o compartimento di seconda classe in cui viaggiano i militari di truppa.

Art. 24. PERSONE AMMESSE ALLE RIDUZIONI PER IL TRASPORTO DI BAGAGLI.

I militari di qualunque grado, in possesso di libretto mod. M hanno diritto a spedire a tariffa ridotta, come bagaglio registrato, le cose di uso personale, purchè abbia luogo il contemporaneo viaggio del militare e trattisi di oggetti di sua dotazione o proprietà. La richiesta di trasporto deve essere effettuata nelle forme previste dal successivo art. 26.

Art. 25. TARIFFE APPLICABILI AI TRASPORTI.

Sono applicabili alle cose spedite come bagaglio registrato i prezzi della serie 2ª Bagagli (1).

Art. 26. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE.

Per ottenere l'applicazione della tariffa ridotta, devono essere presentati·

una richiesta mod. C (modello n. 54), se trattasi di spedizioni effettuate per conto ed a spese delle Amministrazioni delle forze armate dello Stato, ovvero di spedizioni in conto particolare effettuate dalle persone di cui al precedente art. 24, che siano provvisoriamente munite di tessera mod. T in sostituzione del libretto mod. M;

uno scontrino per il trasporto dei bagagli (modello n. 50), contenuto in apposito fascicolo, se trattasi di spedizioni in conto particolare effettuate dalle persone di cui al precedente art. 24, che siano munite di libretto mod. M.

(1) Per la spedizione di cani, gatti e scimmie (esclusi gli altri animali) è invece dovuto il prezzo del biglietto di seconda classe della tariffa di corsa semplice n. 6, in conformità di quanto disposto dall'art. 77, § 1 delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

In tutti i casi di spedizioni in conto particolare, l'applicazione della tariffa ridotta è subordinata anche alla esibizione del biglietto di viaggio e potrà riguardare solamente il percorso cui il biglietto stesso si riferisce.

Per i militari che effettuino viaggi per trasferimento di autorità è ammesso che, in luogo del biglietto, venga esibito il foglio di viaggio per la definitiva destinazione. Su tale foglio dovrà praticarsi annotazione dell'avvenuta spedizione

Sono applicabili ai documenti suddetti le norme previste dall'art. 16 per gli analoghi documenti di riduzione afferenti al trasporto delle persone.

Art. 27. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN CASO DI GUERRA.

Nel caso di mobilitazione per motivi di guerra si applicano diverse norme a seconda che si tratti di:

*a*) trasporti di bagagli di proprietà dello Stato scortati in bagagliaio;

*b*) trasporti di bagagli spediti senza scorta.

I bagagli di proprietà dello Stato scortati sono trasportati senza responsabilità della Amministrazione ferroviaria e senza pagamento contemporaneo di tasse. Il militare di scorta deve essere munito di foglio di viaggio o di altro documento equipollente sul quale deve essere apposta l'annotazione del peso del bagaglio scortato.

Per tale trasporto non ha luogo l'emissione da parte della Amministrazione ferroviaria di alcun documento di trasporto.

Per siffatti trasporti il Ministero della difesa dovrà fornire gli elementi per la tassazione e la liquidazione da farsi alla Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria può limitare il peso massimo del bagaglio che può essere ammesso in ciascun bagagliaio.

I bagagli spediti senza scorta comportano la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria e devono essere effettuati a pagamento diretto con le modalità del tempo di pace fissate nei precedenti articoli.

(5471)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(7151284) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.